

ULTIME IN TEMA DI DURC

Si riepilogano i principali contenuti dei numerosi chiarimenti recentemente intervenuti in tema di Durc ed argomenti correlati.

Società senza dipendenti

L'Inps ha fornito le istruzioni relative alla nuova procedura Sportello unico previdenziale (versione 4.0, in essere dal 28.03.2011), precisando che, in caso di richiesta di Durc per società senza dipendenti, con soli soci iscritti alla gestione artigiani o commercianti, la richiesta deve osservare specifiche modalità:

- ➔ nel campo "**Codice Fiscale impresa**" deve essere riportato il **codice fiscale della società**;
- ➔ nel campo "**tipo ditta**" deve essere selezionata l'opzione "**lavoratore autonomo**";
- ➔ nel campo "**dati INPS**" deve essere indicata la "**posizione contributiva individuale**" di almeno un socio e indicato il CAP della sede legale della società per il corretto smistamento della pratica alla sede Inps competente.

Settore edile

⇒ Durc per subappalto

La CNCE, sulla base delle numerose richieste ricevute da imprese che affidano, in particolare nell'edilizia privata, lavori in subappalto, ha deciso di dar loro la possibilità di accedere direttamente ai Durc relativi alle proprie imprese subappaltatrici, attraverso la compilazione e l'invio del **fac-simile allegato alla presente news**, delegando in tal modo la Cassa Edile, per un determinato periodo, a richiedere mensilmente il Durc per i lavori privati che le riguardano e ad inviarne copia, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa appaltatrice.

⇒ Part-time

In merito alla problematica connessa all'assunzione di lavoratori a tempo parziale oltre i limiti consentiti dal contratto, la CNCE ha reso noto che:

- ▶ saranno accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato i versamenti che le imprese, a fronte del superamento dei limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, effettueranno insieme all'integrazione della denuncia;
- ▶ le imprese che dichiarino l'attivazione di un *part-time* o il **passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale** del lavoratore (salute, problemi familiari ecc), **dovranno inviare alla Cassa Edile la relativa documentazione** (ad esempio copia della richiesta del lavoratore);
- ▶ le imprese potranno "flaggare" nella denuncia mensile la nuova fattispecie di "*rapporto a tempo parziale rientrante nei limiti previsti dal Ccnl come da verifica della Cassa Edile di nella denuncia del mese di*" quando, a fronte di un **rapporto attivato nel pieno rispetto** dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano poi **mutate le condizioni** prese in esame dalla Cassa Edile (ad esempio per una riduzione degli operai a tempo pieno);
- ▶ nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale deve essere incluso il rapporto di **apprendistato**; inoltre nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti *part-time* deve essere computato il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio;
- ▶ non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno i **lavoratori a chiamata**;

ULTIME IN TEMA DI DURC

- ▶ nell'accordo di interpretazione autentica del Ccnl **artigiani**, che consente anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti di avere un *part-time*, il riferimento alle **912 ore annuali** riguarda le ore **lavorabili ordinarie** (e non quelle effettivamente lavorate);
- ▶ devono essere considerate come nuove assunzioni *part-time* soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore le **trasformazioni dei rapporti** di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare);
- ▶ a fronte di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale non rientranti nei limiti stabiliti, il sistema MUT, dalla denuncia relativa ad aprile, proporrà all'impresa di **regolarizzare la propria posizione attraverso un calcolo automatico**, da parte del MUT stesso, delle ore mancanti e del relativo importo per accantonamenti e contributi da sommarsi nel totale da versare alla Cassa Edile.

Cassa integrazione ordinaria

Su richiesta della CNCE, il Ministero del Lavoro ha precisato con propria nota del 7 aprile scorso che la Cigo non può farsi rientrare nell'ambito dei *c.d. benefici "normativi e contributivi"* che sono subordinati anche al rilascio del Durc, diversamente da quanto sostenuto da alcune commissioni provinciali dell'Inps.

Gare di appalto

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 4 aprile 2011, n.2100, ha fornito importanti interpretazioni relative al mancato rilascio del Durc, ai fini della partecipazione a un appalto pubblico, in caso di gravi violazioni in materia di obblighi contributivi, chiarendo che l'art.38, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.163/06, nel prevedere come causa di esclusione alla partecipazione a gare di appalto di lavori e servizi pubblici l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ha utilizzato il plurale – "*gravi violazioni*" – solo per sottolineare il carattere generale della norma, tenuto conto dell'ampia casistica delle violazioni, e non per stabilire la necessità di una pluralità di violazioni per l'esclusione.

Pertanto, anche una sola violazione, purché connotata da gravità, è condizione sufficiente per il mancato rilascio del Durc.

Riguardo alla definitività dell'accertamento, tale condizione sussiste solo nei casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti nei confronti del datore di lavoro. Viceversa, il concetto di gravità dell'omissione contributiva consente, ai fini del rilascio del Durc, uno scostamento di 100,00 euro rispetto al dovuto, ovvero non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione. La verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, non esplicando alcun effetto sanante la successiva regolarizzazione.